



# COMUNICATO STAMPA

Roma, 2 maggio 2013

Via Gregorio Allegri, 14  
00198 Roma  
Telefono 06-84911  
Fax 06-8553237

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II<sup>a</sup> SEZIONE L.I.C.P.

### RIUNIONE GIOVEDÌ 2 MAGGIO 2013

#### **1. Ricorso L'AQUILA CALCIO 1927**

avverso la sanzione della inibizione fino al 30.6.2013 inflitta al Sig. Elio Gizzi seguito gara L'Aquila/Chieti del 7.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 151/DIV del 9.4.2013)

**PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per l'effetto, riduce la sanzione inflitta al presofferto (2 maggio 2013)

#### **2. Ricorso L'AQUILA CALCIO 1927**

avverso la sanzione della inibizione fino al 31.12.2013 inflitta al sig. Di Nicola Ercole seguito gara L'Aquila/Chieti del 7.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 151/DIV del 9.4.2013)

**RESPINTO**

#### **3. Ricorso A.S. GUBBIO 1910**

avverso le sanzioni:

- inibizione di mesi 1 al sig. Fioriti Marco;
- ammenda di € 10.000,00 alla reclamante, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S. per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale Rappresentante, inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 20 del Contratto Collettivo AIC – Leghe LNP e PRO, vigente nella stagione sportiva 2010/2011 - nota n. 5563/500pf12-13/SP/blr del 12.3.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 82 dell'11.4.2013)

**ACCOLTO** e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata

#### **4. Ricorso calc. PAZZAGLI EDOARDO**

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta seguito gara Santarcangelo/Monza del 21.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 157/DIV del 23.4.2013)

**RESPINTO**

**5. Ricorso in procedura di urgenza A.S.G. NOCERINA**  
avverso le sanzioni:

- obbligo di disputare una gara effettiva a porte chiuse, con decorrenza immediata;
- ammenda di € 10.000,00, con obbligo del risarcimento danni, se richiesti;

inflitte seguito gara Benevento/Nocerina del 28.4.20123 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 159/DIV del 30.4.2013)

**ACCOLTO** e, per l'effetto, ridetermina la sanzione inflitta nella sola ammenda di € 15.000,00.